

ATTESTATI  
 19 OTT. 2011  
 N.: 3036



CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, *109T 165,00*

redatta in doppio originale, tra

il signor FERSINI CLAUDIO, nato il 23/08/1980 a Koln (Germania) e residente in Andrano (LE) alla via G. Pascoli n. 8, C.F. FRS CLD 80M23 Z112 Y (d'ora in poi comodante) nella sua qualità di proprietario

e la società CF Ambiente S. r. l. con sede in Andrano (LE) alla via G. Pascoli n. 8, P. IVA 03017050752, nella persona dell'amministratore, FERSINI CLAUDIO, nato il 23/08/1980 a Koln (Germania), (d'ora in poi comodatario), convengono quanto segue:

1. OGGETTO E SCOPO

1.1. Il comodante dà in comodato al comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si descrive:

- TERRENO ricadente in "Zona per insediamenti industriali e/o artigianale, commerciali e/o distributivi - Consorzio (S.I.S.R.I.)" in agro di Miggiano (LE) distinto nel NCT al foglio 10 - particelle 309 - 312 - 318, ai seguenti patti e condizioni:

1.2. Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: centro di stoccaggio temporaneo di rifiuti di qualunque genere.

1.3. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto del comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

2. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO

	2.1. Il comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro dieci anni dalla data del presente contratto che sarà tacitamente rinnovato di anno in anno e ciò fino a quando il comodante non ne richiederà la restituzione.	
	2.2. Il comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola.	
	2.3. Alla scadenza concordata o, comunque, su semplice richiesta da parte del comodante, il comodatario si obbliga a restituire al comodante il bene pienamente disponibile nello stato in cui trovasi all'atto della consegna.	
	2.4. Al comodatario non saranno rimborsate le spese straordinarie che comportano miglioramenti, rinunciando, esso comodatario, allo <i>ius tollendi</i> per le addizioni da lui realizzate (Cassazione 12 giugno 1963 n. 1565).	
	<b>3. STATO LOCATIVO</b>	
	3.1. Il comodatario dichiara di aver visto l'immobile concesso e di averlo trovato in perfetto stato locativo ed idoneo in ogni sua parte all'uso convenuto.	
	<b>4. RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE</b>	
	4.1. Il comodante si impegna a restituire l'immobile nelle condizioni ottimali, come ricevuto. Nel caso non venga rispettato quanto pattuito il locatore pagherà una penale di euro 10.000,00 (euro diecimila/00).	
	<b>5. SUB LOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE</b>	

5.1. Il conduttore si impegna espressamente a non cedere il contratto a titolo oneroso o gratuito.

## 6. RESPONSABILITÀ

6.1. Il comodante è sollevato da qualsiasi incombenza, responsabilità derivante dall'attività svolta.

## 7. RIPARAZIONI

7.1. Sono a carico del comodatario tutte le riparazioni derivanti dall'uso di quanto locato.

## 8. DANNI

8.1. Il comodatario si obbliga a rispondere dei danni provocati; si impegna inoltre a pagare oltre al danno anche le spese sostenute dal comodante per la determinazione e quantificazione dello stesso.

## 9. DOMICILIO

9.1. Per tutti gli effetti, anche esecutivi del presente contratto il comodatario elegge domicilio in Andrano, via G. Pascoli n. 8.

## 10. SPESE DI CONTRATTO

10.1. Sono a carico del comodatario l'imposta di bollo per la stesura del contratto, nonché al 50% le spese di registrazione del contratto stesso.

## 11. REGISTRAZIONE

11.1. La registrazione del presente contratto verrà effettuata a cura del comodatario.

Andrano, li 18.10.2011

Il comodatario


Il comodante


12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1. Il sottoscritto Fersini Claudio, comodante, e lo stesso in qualità di Amministratore Unico della CF Ambiente srl, comodatario, dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui ai nn° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, clausole tutte rilette ed espressamente approvate dal comodatario stesso ed accettate ad ogni conseguente effetto in particolare ai sensi dell'art.1341 C.C. quindi la violazione anche parziale di una sola di esse darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto di comodato ai sensi dell'art. 1456 C.C. oltre al risarcimento del danno. Le parti dichiarano di aver preso esatta visione dell'immobile, che i relativi dati sono conformi alla realtà.

Il Comodatario

Il Comodante

  
Andrano, li 18.10.2011



dati relativi all'anno 2011

del contribuente **FRSCLD80M23Z112Y - CLAUDIO FERSINI****Atto**

<b>Modello</b>	MODELLO 69	<b>Data registrazione</b>	19/10/2011
<b>Ufficio registrazione</b>	DPLE UT CASARANO (TUJ)	<b>Numero</b>	003036
<b>Serie</b>	3	<b>Ruolo</b>	dante causa
<b>Negozio</b>	COMODATO (8001)	<b>Valore dichiarato</b>	0,00 €
<b>Data stipula</b>	18/10/2011		
<b>Codice identificativo contratto</b>	TUJ11L003036000MD		

**elenco delle controparti**

- 03017050752

